

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XLVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 APRILE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	469
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (1661-B).	469
PRESIDENTE	469, 471
PATRINI, <i>Relatore</i>	470
NICOLETTO	470, 471
BELOTTI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	471
Disegno e proposta di legge (Rinvio della discussione):	
Regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato. (1860);	
CASTELLUCCI ed altri: Provvedimenti in favore dei rivenditori di generi di monopolio (<i>Urgenza</i>) (1054)	473
PRESIDENTE	473
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Autorizzazione a vendere a trattativa privata al Comune di Ferrara il compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato « ex Caserma Gorizia », sito in detta città (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (2147)	473
PRESIDENTE	473

	PAG.
BASSI ALDO, <i>Relatore</i>	473
BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	473
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	474

La seduta comincia alle 16,30.

MINASI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Pella è sostituito dal deputato Alessandrini.

Discussione del disegno di legge: Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (1661-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti ».

Il Relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PATRINI, *Relatore*. La mia relazione sarà molto breve, anche perché questa VI Commissione già conosce, per averlo approvato il 2 dicembre 1964, il disegno di legge n. 1661-B. In occasione della discussione avvenuta in questa sede, la Commissione aggiunse al testo del disegno di legge la riapertura dei termini; tale principio non è stato accolto dal Senato, malgrado gli auspici in tal senso; è stato accolto, invece, l'adeguamento alle tabelle per mutilati di prima, quarta, quinta e sesta categoria, in seguito all'aggiornamento delle tabelle stesse da noi predisposto.

Il 22 marzo 1965 il Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge, ha accolto i suggerimenti della nostra Commissione relativi ad un emendamento dell'onorevole Nicoletto. Infatti, esso ha modificato l'articolo 5, inserendovi un comma aggiuntivo, oltre che l'articolo 8 e l'articolo 16, che riguarda la copertura.

All'articolo 5 è stato aggiunto un secondo comma, in base al quale dal 1° maggio 1965 l'assegno di cura di cui al comma precedente è elevato a lire 96.000 annue anche per le infermità ascrivibili alla terza, quarta e quinta categoria (fino al 30 aprile l'indennità corrisposta a queste ultime categorie ammonta a lire 84.000, mentre è già di lire 96.000 per le infermità ascrivibili alla prima categoria) mentre viene elevato a lire 48.000 annue per le infermità della stessa, settima ed ottava categoria.

All'articolo 8 è stato aggiunto un secondo comma contenente la medesima disposizione valida per i mutilati di guerra. A partire dal 1° maggio, infatti, l'assegno complementare di cui al primo comma dello stesso articolo, è elevato nelle seguenti misure:

« Prima categoria con superinvalidità tabella E lettera A:

da lire 180.000 a lire 660.000 annue;

prima categoria con superinvalidità tabella E lettera A-bis:

da lire 180.000 a lire 612.000 annue;

prima categoria con superinvalidità tabella E lettera B:

da lire 180.000 a lire 540.000 annue;

prima categoria con superinvalidità tabella E lettera C:

da lire 180.000 a lire 516.000 annue;

prima categoria con superinvalidità tabella E lettera D:

da lire 180.000 a lire 492.000 annue;

prima categoria con superinvalidità tabella E lettera E:

da lire 180.000 a lire 468.000 annue;

prima categoria con superinvalidità tabella E lettera F:

da lire 180.000 a lire 408.000 annue;

prima categoria con superinvalidità tabella E lettera G:

da lire 180.000 a lire 384.000 annue;

prima categoria senza superinvalidità:

da lire 180.000 a lire 324.000 annue.

Infine, mi dichiaro favorevole alle modifiche apportate dalla V Commissione del Senato all'articolo 16 del presente disegno di legge, riguardante la copertura. In particolare, nel secondo comma si stabilisce che all'onere di lire 780 milioni, relativo all'anno 1965, si provvede per lire 400 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e per lire 380 milioni con parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

A questo punto, vorrei far presente alla Commissione che — non essendo state portate modifiche all'articolo 9 — potrebbero affacciarsi dei dubbi circa il trattamento da riservare alle vedove e agli orfani, con riguardo a quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 8, così com'è stato inserito dalla V Commissione del Senato.

A conclusione della mia esposizione, invito la Commissione ad esprimere voto favorevole sul disegno di legge, nel testo già adottato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NICOLETTO. L'onorevole Patrini, nel corso della sua chiara relazione, ha fatto una più che opportuna precisazione in merito al trattamento da applicare alle categorie di cui all'articolo 9. A tal proposito, mi permetto di sollecitare assicurazioni. In considerazione dell'applicazione sempre fiscale che avviene in realtà sia per le pensioni di guerra sia per le pensioni di servizio, chiedo al nostro Presidente se l'interpretazione autentica della Commissione e del Sottosegretario sia sufficiente perché l'articolo 9 venga interpretato tenendo conto delle modifiche che l'assegno di lire 180.000 annue subisce a partire dal 1° maggio 1965. È evidente che anche l'arti-

colo 9 avrebbe dovuto modificarsi in tal senso. Non apparendo tale inciso nell'articolo 9, si corre il rischio che i servizi interpretino l'articolo non tenendo conto degli aumenti prospettati a partire dal 1° maggio 1965.

A titolo polemico, faccio osservare, inoltre, il ritardo con cui questo disegno di legge viene approvato dalla nostra Commissione.

All'onorevole Sottosegretario Belotti vorrei anche chiedere un chiarimento per quanto riguarda l'articolo 6. In detto articolo si assegnano 18.000 lire alla moglie di grande invalido, stabilendo però che questa « non abbia alcun reddito proprio ». Che significa ciò? Se la moglie del grande invalido ha un terreno che le frutta cento lire all'anno, non ha diritto all'assegno, già così esiguo?

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero anzitutto confermare l'interpretazione dell'articolo 9 che è stata data dal Relatore, peraltro espressa anche al Senato. Se cioè il riferimento alle 180.000 lire annue si facesse solo a un capoveroso, esso potrebbe avere un significato; poiché, invece, il trattamento è differenziato, secondo le norme generali delle pensioni, la reversibilità è evidentemente riferita al cespite originario.

Sarebbe stato indubbiamente assai opportuno, ai fini della chiarezza del dettato della legge, che si fosse fatto riferimento all'articolo 8, senza alcuna precisazione circa le 180.000 lire annue: ciò avrebbe infatti evitato ogni equivoco interpretativo.

Debbo dire all'onorevole Nicoletto che se egli, come ha asserito, ha mal tollerato il lungo iter del disegno, io ho sofferto per aver dedicato moltissime giornate a questo problema, per poter trattare con la categoria e riuscire a trovare la copertura, in modo da rendere sodisfatta una categoria che a mio avviso è meritevole di ogni considerazione. Se inizialmente non si è dato seguito a quanto l'onorevole Nicoletto aveva rappresentato con tanta foga e con tanta passione, è stato unicamente in relazione al fatto che non erano stati reperiti i mezzi di copertura, che successivamente invece, attraverso laboriose ricerche, è stato possibile reperire. Ritengo pertanto che la Commissione possa, allo stato attuale delle cose, approvare con tutta tranquillità il presente provvedimento. Questo ovviamente non rappresenta l'*optimum*, perché si è dovuto cercare di conciliare le istanze di categoria con le reali possibilità del bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda infine il chiarimento chiesto dall'onorevole Nicoletto in merito al-

l'articolo 6, debbo anzitutto far notare come tale articolo non sia stato modificato, per cui la questione è posta impropriamente. Ad ogni modo, è evidente che la dizione « che non abbia alcun reddito proprio » è intesa dal punto di vista fiscale e della sua perseguibilità in tal senso. Non posso comunque in questo momento parlare che in relazione a quello che è l'evidente significato del dettato della legge; per ulteriori precisazioni, dovremmo fare alcune indagini. La dizione « che non abbia alcun reddito proprio » non è del resto caratteristica di questo provvedimento, bensì di molti provvedimenti analoghi.

Lo ripeto, non posso in questo momento dare assicurazioni categoriche, perché sarebbero necessari taluni accertamenti su questo punto; io ritengo comunque che la questione non abbia una rilevanza formale, dal momento che, non essendo stato modificato dal Senato, il dettato della legge non può costituire oggetto di contestazione.

NICOLETTO. Accolgo come valida l'interpretazione dell'onorevole Sottosegretario, però devo dichiarare che se questa interpretazione è esatta, esiste una diversità tra il trattamento di cui attualmente godono i mutilati di guerra, le loro vedove e figli, e il trattamento che riceveranno grazie alla presente legge i mutilati per cause di servizio, le loro vedove e figli. Io accolgo favorevolmente gli aumenti stabiliti nell'articolo 8 a partire dal 1° maggio 1965. Ma in seguito a tale modifica, a mio avviso, è assolutamente necessario modificare anche l'articolo 9.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Nicoletto, la stessa categoria per la quale lei lamenta una diversità di trattamento non ha fatto obiezioni di sorta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli. I primi quattro articoli non sono stati modificati dal Senato. L'articolo 5 era approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

« L'articolo 5 della legge 4 maggio 1951, n. 306, è così modificato:

« A favore dei titolari di pensioni o di assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura, non reversibile, nella misura di annue lire 96.000, se si tratta di infermità ascrivibile alla voce n. 8 della seconda categoria, di annue lire 84.000 se si tratta di infermità ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ».

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 APRILE 1965

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« L'articolo 5 della legge 4 maggio 1951, n. 306, è così modificato:

« A favore dei titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura, non reversibile, nella misura di annue lire 96.000, se si tratta di infermità ascrivibile alla voce n. 8 della seconda categoria, di annue lire 84.000 se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla terza alla quinta e di annue lire 40.000 se si tratta di infermità ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

« Dal 1° maggio 1965 l'assegno di cura di cui al comma precedente è elevato a lire 96.000 annue anche per le infermità ascrivibili alla terza, quarta e quinta categoria, mentre viene elevato a lire 48.000 annue per le infermità della sesta, settima ed ottava categoria ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo approvato dalla V Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 6 e 7 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

« Per gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è istituito l'assegno complementare, non reversibile, nella misura fissa di lire 180 mila annue.

« L'assegno complementare è soggetto alla ritenuta stabilita dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, modificato dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 933, nei casi previsti da detto primo comma.

« L'assegno complementare viene altresì considerato come parte integrante della pensione od assegno ai fini dei limiti previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

« L'assegno integrativo temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e successive modificazioni è soppresso ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Per gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è istituito

l'assegno complementare, non reversibile nella misura fissa di lire 180 mila annue.

Con effetto dal 1° maggio 1965, l'assegno complementare di cui al precedente comma è elevato nelle seguenti misure:

1ª categoria con superinvalidità tabella E lettera A:

da lire 180.000 a lire 660.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella E lettera A-bis:

da lire 180.000 a lire 612.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella E lettera B:

da lire 180.000 a lire 540 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella E lettera C:

da lire 180.000 a lire 516.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella E lettera D:

da lire 180.000 a lire 492.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella E lettera E:

da lire 180.000 a lire 468.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella E lettera F:

da lire 180.000 a lire 408.000 annue;

1ª categoria con superinvalidità tabella E lettera G:

da lire 180.000 a lire 384.000 annue;

1ª categoria senza superinvalidità:

da lire 180.000 a lire 324.000 annue.

« L'assegno complementare è soggetto alla ritenuta stabilita dal primo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, modificato dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 933, nei casi previsti da detto primo comma.

« L'assegno complementare viene altresì considerato come parte integrante della pensione od assegno ai fini dei limiti previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

« L'assegno integrativo temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e successive modificazioni è soppresso ».

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli da 9 a 15 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

« Alla copertura dell'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo stesso.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La V Commissione del Senato lo ha così modificato:

« All'onere di lire 200 milioni relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo.

« All'onere di lire 780 milioni relativo all'anno 1965 si provvede, per lire 400 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e per lire 380 milioni con parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato (1860) e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Castellucci ed altri: Provvedimenti in favore dei rivenditori di generi di monopolio (1054).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Castellucci ed altri: « Provvedimenti in favore dei rivenditori di generi di monopolio ».

Il Relatore Turnaturi mi ha comunicato di non poter intervenire nella seduta odierna. Rinvio pertanto la discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Ferrara il compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato « ex Caserma Gorizia », sito in detta città (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2147).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Ferrara il compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato " ex caserma Gorizia ", sito in detta città ».

Il Relatore, onorevole Bassi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BASSI ALDO, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, autorizza la vendita a trattativa privata al comune di Ferrara di un compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato « ex caserma Gorizia », esteso circa 21.000 metri quadrati, al prezzo di 101.700.000 lire. Il prezzo corrisponde all'incirca a lire 5.000 il metro quadrato. L'amministrazione comunale intende destinare un vincolo ventennale d'uso per la sistemazione di due complessi scolastici: il liceo Ariosto e il liceo Dossi. Inoltre, dal complesso in questione verranno evacuate 170 famiglie di senza-tetto, da sistemarsi in alloggi popolari. L'Ufficio tecnico erariale ha confermato la congruità del prezzo nel febbraio del 1963. In considerazione degli scopi insiti nella vendita del compendio patrimoniale, invito quindi la Commissione ad approvare il disegno di legge. Desidero solo far presente che sarebbe opportuna la soppressione dell'articolo 2, in quanto il 22 dicembre 1964 questa VI Commissione ha già approvato un disegno di legge che autorizza a portare il ricavato della vendita di determinati immobili all'Esercito, in aumento degli stanziamenti stabiliti nello stato di previsione relativo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo che il disegno di legge possa essere approvato nel testo predisposto dal Governo, in quanto che la discrepanza cui ha accennato l'onorevole Relatore potrà essere eliminata modificando il disegno di legge n. 105 attualmente all'esame del Senato.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 APRILE 1965

Invito pertanto la Commissione a voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore del comune di Ferrara del locale compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex caserma « Gorizia », per il prezzo di lire 101.700.000 e con il vincolo ventennale di destinazione all'edilizia scolastica.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

(È approvato).

ART. 2.

Il provento della vendita di cui al precedente articolo, limitatamente a lire 100 milioni, sarà assegnato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa esclusivamente per le esigenze di immobili occorrenti ai servizi delle Forze armate.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei due disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti » (1661-B).

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Ferrara il compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato « Ex caserma Gorizia », sito in detta città » (2147).

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione: Alessandrini, Angelino Paolo, Azzaro, Baslini Antonio, Bassi Aldo, Bertoldi, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Carocci, De Ponti, Fortuna, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Malfatti Francesco, Marzotto, Matarrese, Minasi Rocco, Minio, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Soliano, Tambroni, Terranova Raffaele, Trombetta, Vicentini, Zugno.

La seduta termina alle 17,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI